

Niente carcere per chi riporti una pena fino a 4 anni: la consulta fa il punto

04 Maggio 2018
Gelsomina Cimino

Con la Sentenza n. 41/2018 dello scorso 2 marzo 2018 la Corte Costituzionale si è espressa in ordine alla censura di legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 3 e 27 comma 3 della Costituzione, dell'articolo 656 comma 5 codice di procedura penale, promosso dal Giudice per le Indagini preliminari del Tribunale di Lecce, nel procedimento penale in cui il giudice rimettente si era trovato a decidere, in qualità di giudice dell'esecuzione, sulla domanda di sospensione di un ordine di esecuzione della pena detentiva di tre anni, undici mesi e diciassette giorni di reclusione, che il pubblico ministero aveva emesso, in base all'articolo 656, comma 1, codice di procedura penale, privandolo della sospensiva in quanto la pena da scontare eccedeva il limite di tre anni fissato dal quinto comma dello stesso articolo.

La norma oggetto di censura prevede infatti che se la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, **non è superiore a tre anni** il pubblico ministero, salvo quanto previsto dai commi 7 e 9, **ne sospende l'esecuzione**. L'ordine di esecuzione e il decreto di sospensione sono notificati al condannato e al difensore nominato per la fase dell'esecuzione o, in difetto, al difensore che lo ha assistito nella fase del giudizio, con l'avviso che entro trenta giorni può essere presentata istanza, corredata dalle indicazioni e dalla documentazione necessarie, volta ad ottenere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione ovvero la sospensione dell'esecuzione della pena.

Il condannato aveva chiesto al giudice rimettente di **dichiarare inefficace l'ordine di esecuzione**, sostenendo che avrebbe dovuto essere sospeso nonostante la pena da espiare eccedesse il limite triennale atteso che l'articolo 47 comma 3 bis della legge 354/1957 recante misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria, consente una particolare forma di affidamento in prova quando la pena detentiva da eseguire non è superiore ai 4 anni.

Stante questo rilievo normativo, secondo il condannato, il limite cui subordinare la sospensione dell'ordine di esecuzione dovrebbe armonizzarsi con tale tetto e ritenersi fissato anch'esso in quattro anni, anziché in tre come prevede la lettera della disposizione censurata.

A questo punto, non potendo il giudice interpretare la disposizione nel senso auspicato dal ricorrente (stante l'univoco tenore letterale della stessa) la questione della sua legittimità costituzionale è stata sottoposta alla Corte, in particolare quanto alla parte in cui la sospensione dell'esecuzione continua a essere prevista quando la pena detentiva da espiare non è superiore a tre anni, anziché a quattro. Ciò in quanto, l'omesso adeguamento del limite quantitativo di pena previsto dalla norma censurata a quello indicato ai fini dell'affidamento in prova allargato determinerebbe un "*disallineamento sistematico*", frutto di un "*mancato raccordo tra norme*", reputato lesivo anzitutto dell'articolo 3 della Costituzione, circostanza questa che discrimina ingiustificatamente coloro che possono essere ammessi alla misura alternativa in quanto tenuti ad espiare una pena detentiva non superiore a quattro anni, da coloro che, potendo godere dell'affidamento in prova relativo a una pena detentiva non superiore a tre anni, ottengono la sospensione

automatica dell'ordine di esecuzione.

Secondo il Gip rimettente, la disposizione censurata sarebbe in contrasto altresì con la finalità rieducativa della pena prevista dall'articolo 27 terzo comma della Costituzione in quanto comporta l'ingresso in carcere di chi può godere dell'affidamento in prova allargato.

La Consulta ha ritenuto fondata la questione di legittimità rilevando che l'articolo 656 comma 5 ha subito, nel tempo, una serie di correttivi volti proprio a mantenere una sorta di parallelismo del limite previsto per la sospensione dell'ordine di esecuzione e di quello previsto, a favore dei condannati, per chiedere di essere sottoposti a un percorso risocializzante che non includa il trattamento carcerario.

La Corte rileva altresì che, all'indomani dell'introduzione dell'affidamento in prova per pene da espiare fino a quattro anni di detenzione, non è stata adottata alcuna modificazione del termine indicato dalla disposizione censurata, non essendo stata ancora esercitata la delega legislativa conferita con la legge n. 103/2017 (Modifiche al codice penale, codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario) che ha previsto di fissare, in ogni caso, in quattro anni, il limite di pena che impone la sospensione dell'ordine di esecuzione.

Ciò nonostante, prosegue la Consulta, occorre valutare caso per caso se esistano dei fattori (quali ad esempio la pericolosità del reato) che possano prevalere sulla coerenza sistematica e sul parallelismo dei limiti.

Nel caso in esame, la rottura del parallelismo, imputabile al mancato adeguamento della disposizione censurata, appare di particolare gravità perché è proprio il modo con cui la legge ha configurato l'affidamento in prova allargato che reclama, quale corollario, la corrispondente sospensione dell'ordine di esecuzione.

In conclusione, mancando di elevare il termine previsto per sospendere l'ordine di esecuzione della pena detentiva, così da renderlo corrispondente al termine di concessione dell'affidamento in prova allargato, il legislatore non è incorso in un mero difetto di coordinamento, ma ha leso l'articolo 3 della Costituzione. Si è infatti derogato al principio del parallelismo senza adeguata ragione giustificatrice, dando luogo a un trattamento normativo differenziato di situazioni da reputarsi uguali, quanto alla finalità intrinseca alla sospensione dell'ordine di esecuzione della pena detentiva e alle garanzie apprestate in ordine alle modalità di incisione della libertà personale del condannato.

Nonostante il diverso parere dell'Avvocatura, la Corte ha quindi ritenuto che il Legislatore, attraverso l'istituto della messa alla prova allargata, abbia inteso equiparare detenuti e liberi ai fini dell'accesso alla misura alternativa, scelta che ben si giustifica, precisa la Consulta, in considerazione dell'obiettivo di deflazionare le carceri, non solo liberando chi le occupa ma anche evitando che vi faccia ingresso chi è libero.

Di qui l'incostituzionalità del 5° comma dell'articolo 656 codice di procedura penale “*nella parte in cui prevede che il pubblico ministero sospende l'esecuzione della pena detentiva, anche se costituente residuo di maggior pena, non superiore a tre anni anziché a quattro anni*”.

TAG: carcere, detenzione, pena, pena detentiva, sospensione della pena, costituzionale, penale,

Avvertenza

La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori, titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi (Legge 633/1941). La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere (anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge 633/1941. È consentito scaricare, prendere visione, estrarre copia o stampare i documenti pubblicati su Filodiritto nella sezione Dottrina per ragioni esclusivamente personali, a scopo informativo-culturale e non commerciale, esclusa ogni modifica o alterazione. Sono parimenti consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate dal nome dell'autore dell'articolo e dall'indicazione della fonte, ad esempio: Luca Martini, La discrezionalità del sanitario nella qualificazione di reato perseguibile d'ufficio ai fini dell'obbligo di referto ex. art 365 cod. pen., in "Filodiritto" (<https://www.filodiritto.com>), con relativo collegamento ipertestuale. Se l'autore non è altrimenti indicato i diritti sono di Inforomatica S.r.l. e la riproduzione è vietata senza il consenso esplicito della stessa. È sempre gradita la comunicazione del testo, telematico o cartaceo, ove è avvenuta la citazione.